CAMERA DEI DEPUTATI N. 2704

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DI PRIMIO

Presentata il 18 agosto 1970

Modifiche alla legge 3 maggio 1967, n. 273, sulla istituzione in Pescara di un istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'istituto sperimentale per l'igiene e controllo veterinario della pesca, con sede in Pescara, è stato istituito ed ha avuto il suo riconoscimento giuridico, quale Ente di diritto pubblico, conseguendo un definito ordinamento tecnico ed amministrativo, in virtù della legge 3 maggio 1967, n. 273.

Con tale base giuridica l'istituto stesso ha avuto modo, nel giro di questi ultimi tre anni, di dare inizio a quello sviluppo scientifico-tecnico che già da molti anni era auspicato dai servizi sanitari di controllo e dal settore della produzione ittica nonché da tutti gli operatori economici della pesca con l'intento di fornire sempre maggiori garanzie qualitative al consumatore.

Pur tuttavia allo stato attuale le norme contenute nella legge predetta si sono appalesate non sufficientemente adeguate alle esigenze dello specifico settore ed allo sviluppo tecnico-culturale dei tempi moderni, sia in ordine ai compiti e servizi demandati all'istituto in parola, sia in ordine alla misura del finanziamento stanziato dalla legge vigente.

Pertanto, si ritiene necessario apportare alcune modifiche alla legge 3 maggio 1967, n. 273, inteso ad ovviare alle carenze di cui sopra si è fatto cenno.

Prima di passare alla illustrazione delle modifiche che si ritiene utile apportare, va detto che l'istituto sperimentale per l'igiene e il controllo veterinario della pesca, è l'unico sorto in Italia ed è il solo che abbia competenza specifica per condurre studi e ricerche nel campo della patologia della fauna ittica, dell'igiene e del controllo sanitario delle acque e del pescato, delle attrezzature e degli arredamenti, nonché sui metodi di conservazione, preparazione, sul trasporto, commercializzazione e vendita dei prodotti ittici. Tra gli altri compiti propri di detto istituto vanno ricordate l'attività di consulenza ai piscicoltori, e pescatori, ed a tutti gli altri operatori economici del settore, nonché la formazione di personale tecnico specializzato per il potenziamento della pesca italiana e per organizzare un sufficiente controllo sanitario nei settori annonario, igienico-sanitario ed in quello inerente alla tutela del patrimonio ittico nazionale; controllo inteso nel più moderno concetto e cioè atto non solo a reprimere le frodi, ma anche ad assicurare l'assistenza tecnica preventiva a coloro che sono preposti al ri-

spetto delle leggi, ai produttori, ai commercianti ed infine ai consumatori.

Da quanto sopra appare evidente la necessità di un ulteriore ed impellente potenziamento a qualsiasi livello dell'istituto in questione affinché esso possa adempiere in modo adeguato e completo alle mansioni e servizi suoi propri, con il duplice intento di contribuire al miglioramento alimentare della popolazione ed al potenziamento della produzione e dell'industria peschereccia.

Si è pervenuti, pertanto, dopo approfondito studio e mediante un adeguato aggiornamento delle norme contenute nella legge n. 273 del 3 maggio 1967, alla elaborazione del presente provvedimento, del quale qui di seguito si illustrano i princìpi fondamentali.

Con il contenuto dei punti *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 1 dello schema di disegno di legge ci si propone di affidare all'Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca, rispettivamente il servizio diagnostico negli allevamenti ittici e l'assistenza tecnica ai piscicoltori ed ai pescatori.

Il notevole sviluppo assunto in questi ultimi anni dalla produzione ittica in allevamento di tipo intensivo ha posto in evidenza, parallelamente, nuovi problemi patologici di ordini eziologico, ambientale, alimentare, ecc., la cui soluzione trova il suo cardine fondamentale nell'assistenza diagnostica, tecnica e di consulenza agli operatori interessati ed ai tecnici veterinari.

La modifica del secondo comma dell'articolo 2, secondo la formulazione proposta prevede che l'istituto in argomento, nel promuovere la istituzione di sezioni nel territorio della Repubblica, si uniformi alle direttive del Ministero della sanità e trovi le opportune intese con l'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio. Ciò allo scopo di dare un carattere organico ed uniforme, comunque sempre più rispondente alle esigenze moderne, alle iniziative relative ai servizi di diagnosi, di profilassi, di ricerca, di assistenza e di propaganda demandati ai vari sanitari che operano localmente.

Con la durata in carica per 5 anni del presidente dell'istituto, così come del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori, prevista rispettivamente dal primo comma dell'articolo 3 e dall'ultimo comma degli articoli 4 e 5 del presente schema di proposta di legge, si intende dare una maggiore e più proficua continuità del lavoro, soprattutto per quanto concerne la formulazione e la realizzazione dei programmi di attività ad ampio e vasto sviluppo, particolarmente necessario in un settore come quello della pesca in continua e notevole evoluzione.

Per quanto concerne la composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto si ritiene opportuna l'inclusione di un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di due rappresentanti dei piscicoltori. Tale ampliamento consente, infatti, al predetto organo di valutare più compiutamente i complessi problemi che investono gli interessi dell'amministrazione dell'agricoltura e dei vari settori della piscicoltura.

L'articolo 6 del presente schema di proposta di legge elenca le voci delle entrate dell'istituto e, relativamente alla voce *a*), prevede la somma di lire 50 milioni, quale contributo del Ministero della sanità, invece dei 15 milioni dalla legge n. 273 del 3 maggio 1967.

Inoltre il predetto articolo contempla una nuova voce di entrata e cioè quella di cui al punto *f*) e precisamente « contributi di altri Ministeri per studi e consulenze ».

L'aumento della somma relativa al contributo del Ministero della sanità nella misura di lire 35 milioni, appare giustificato dal notevole sviluppo che l'istituto stesso va sempre più assumendo a partire dal momento in cui, in virtù della più volte citata legge n. 273, ha acquisito il riconoscimento giuridico di diritto pubblico.

Infatti tale riconoscimento, tra l'altro, ha facilitato l'aumento delle prestazioni richieste all'istituto, le quali si vanno notevolmente espandendosi a tutto il territorio nazionale e seguono una lievitazione continua in base alle crescenti esigenze dei settori produttivistici interessati, ed alle necessità dei servizi sanitari, preposti alla vigilanza ed al controllo di tali settori.

Va rilevato, inoltre, che con lo schema di proposta di legge in parola, sono stati estesi anche i compiti ed i servizi cui deve provvedere l'istituto; compiti e servizi ai quali l'amministrazione sanitaria non può rinunciare per le loro finalità, riferibili alla tutela della produzione ittica ed alla salvaguardia della salute dell'uomo.

Appare quindi evidente la necessità di assicurare al predetto istituto il finanziamento indispensabile per assolvere il più serenamente possibile a tutte quelle mansioni di specifica competenza che la legge gli domanda ed a tutti quei compiti che le amministrazioni pubbliche interessate ritenessero utile affidargli.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1967, n. 273, è sostituito dal seguente:

« Ad esso spettano i seguenti compiti:

a) provvedere all'assistenza diagnostica negli allevamenti ittici su richiesta del servizio veterinario di Stato e di altre pubbliche amministrazioni da erogarsi a titolo gratuito;

b) provvedere a titolo gratuito all'assistenza tecnica ai piscicoltori ed ai pescatori;

c) effettuare controlli igienico-sanitari sul pesce e sui prodotti della pesca sulle acque dolci e salate, sui contenitori, sui mezzi di trasporto, sulle attrezzature e sugli impianti ittiogenici, su richiesta del Ministero della sanità e di altre pubbliche amministrazioni;

d) compiere ricerche sullo stato di conservazione dei prodotti della pesca freschi, refrigerati, congelati;

e) eseguire studi e ricerche nel settore dell'igiene, del controllo sanitario e del trasporto dei prodotti della pesca, nonché sulle malattie della fauna ittica, su propria iniziativa e su richiesta del Ministero della sanità e di altre pubbliche amministrazioni;

f) svolgere attività di consulenza in materia di igiene e conservazione dei prodotti ittici;

g) collaborare con i competenti organi dello Stato alla formazione di personale specializzato nel settore degli studi diretti a migliorare le condizioni igieniche e di conservazione dei prodotti della pesca ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 3 maggio 1967, n. 273, è sostituito dal seguente:

« L'istituto ha facoltà di promuovere, su conformi direttive del Ministero della sanità e d'intesa con gli istituti zooprofilattici competenti per circoscrizione, la istituzione di sezioni ittiopatologiche nel territorio della Repubblica italiana e di assicurarne il funzionamento ».

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1967, n. 273, è sostituito dal seguente:

« Il presidente è nominato con decreto del Ministro della sanità, dura in carica 5 anni e può essere riconfermato ».

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 3 maggio 1967, n. 273, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione è composto: dal presidente dell'istituto, da un rappresentante del Ministero della sanità, da un rappresentante del Ministero della marina mercantile, da un rappresentante dell'agricoltura e foreste, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da due esperti scelti dal Ministero della sanità su terne proposte rispettivamente dalla Federazione degli Ordini dei veterinari e del Consiglio superiore di sanità e composte di docenti universitari, da due rappresentanti dei pescatori e da due rappresentanti dei piscicoltori scelti dal Ministero della sanità su terne proposte rispettivamente dalle Federazioni nazionali delle cooperative della pesca più rappresentative e dalle associazioni di categoria dei piscicoltori più rappresentative, da un rappresentante di ciascuno degli enti di diritto pubblico che concorrono al finanziamento dell'istituto con il contributo di almeno 1 milione di lire annuo ».

L'ultimo comma del predetto articolo è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione dura in carica 5 anni ».

ART. 5.

L'articolo 6 della legge 3 maggio 1967, n. 273 è sostituito dal seguente:

« Il collegio dei revisori è costituito con decreto del Ministro della sanità ed è composto da un rappresentante del Ministro del tesoro di qualifica non inferiore a ispettore generale, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della sanità, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da un membro designato dal consiglio di amministrazione dell'istituto, che sia estraneo a questo e che risulti iscritto nell'albo dei revisori.

Il collegio dei revisori dura in carica 5 anni ».

ART. 6.

L'articolo 7 della legge 3 maggio 1967, n. 273 è sostituito dal seguente:

« Le entrate dell'Istituto sperimentale per l'igiene e il controllo veterinario della pesca sono costituite:

a) da un contributo annuo del Ministero della sanità di lire 50 milioni:

b) da un contributo annuo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di lire 50 milioni;

c) dai redditi dei propri beni;

d) dai proventi della vendita di pubblicazioni e di prestazioni a pagamento;

e) dai contributi di Enti di diritto pubblico, di istituti, associazioni e privati.

f) dai compensi per studi e consulenze;

g) dai contributi di funzionamento e per studi e consulenze erogati da altri Ministeri.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'istituto sono sottoposti all'approvazione del Ministero della sanità, che provvede sentito il Ministero del tesoro.

L'anno finanziario dell'Istituto coincide con l'anno finanziario dello Stato ».

ART. 7.

Il primo comma dell'articolo 10 della legge 3 maggio 1967, n. 273, è sostituito dal seguente:

« All'onere annuo di lire 100.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte, per l'anno finanziario 1971, quanto a lire 50 milioni con riduzione, di pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 1283 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio suddetto, e per gli anni finanziari successivi, con riduzione del capitolo corrispondente e quanto a lire 50 milioni, mediante riduzione, di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 1627 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio suddetto, e per gli anni finanziari successivi, con riduzione del capitolo corrispondente ».